



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 128

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Morosin e Martini

**MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI
PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE
“CITTÀ MURATE” DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 settembre 2026.

MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE "CITTÀ MURATE" DEL VENETO

R e l a z i o n e:

La legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle 'Città murate del Veneto'", disciplina gli interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle Città murate del Veneto attraverso una procedura articolata, funzionale alla programmazione ordinaria degli interventi ma non sempre adeguata nei casi in cui le risorse disponibili siano di importo contenuto o stanziato per una sola annualità.

In tali situazioni, infatti, l'attivazione dell'intero procedimento previsto dalla normativa vigente può risultare eccessivamente complessa rispetto all'entità delle somme da assegnare, con il rischio di rallentare l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi.

Il presente progetto di legge introduce pertanto una misura straordinaria e circoscritta, applicabile esclusivamente quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale 15/2003, uno stanziamento limitato ad una singola annualità. In tali ipotesi, la Giunta regionale potrà concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell'elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.

La proposta consente inoltre di finanziare sia maggiori costi relativi ad opere già avviate, sia piccoli interventi di miglioramento, sicurezza, illuminazione, decoro e valorizzazione storico-turistica del patrimonio esistente. L'obiettivo è quindi rendere più efficace e proporzionato l'utilizzo delle risorse regionali, evitando che procedure particolarmente complesse risultino poco funzionali rispetto a stanziamenti limitati, senza modificare l'impianto generale della disciplina vigente.

MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PROPRIETARI DI STRUTTURE ISCRITTE NELL'ELENCO DELLE "CITTÀ MURATE" DEL VENETO

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.

1. Limitatamente all'ipotesi in cui il bilancio di previsione pluriennale della Regione preveda per il finanziamento della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto"", uno stanziamento limitato ad una sola annualità, la Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dagli articoli 3 e 4 della citata legge regionale, è autorizzata a concedere contributi a enti locali proprietari di strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse che siano iscritte nell'elenco delle Città murate del Veneto, come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nelle ipotesi previste dall'articolo 1, individua le tipologie di interventi ammissibili a contributo che possono ricomprendere anche interventi relativi a:

- a) copertura parziale o totale degli aumenti dei costi di realizzazione per opere già avviate derivanti da perizie in corso d'opera e revisione prezzi;
- b) valorizzazione del patrimonio esistente, mediante realizzazione di piccole opere di miglioramento del decoro e della sicurezza delle opere esistenti, illuminazione, opere volte al miglioramento del bene e per la migliore fruibilità e valorizzazione dal punto di vista storico e turistico.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.....	3
Art. 2 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3